

Decreto legislativo

istituente l'Ufficio Cantonale di Statistica.

(Del 19 febbraio 1929.)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

Su proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1. — Allo scopo di unificare e di sviluppare la statistica ticinese vien istituito un *Ufficio cantonale di statistica*.

Art. 2. — L'Ufficio ha le seguenti mansioni:

1. Assunzione dei lavori statistici e inchieste già eseguite nell'amministrazione cantonale dai singoli uffici, trasformazione degli stessi in conformità alle esigenze pratiche;

2. Consigliare e introdurre altre statistiche amministrative d'accordo coi rispettivi uffici.

3. Eseguire inchieste scientifiche e sociali nel territorio del Cantone: raccolta di materiale e elaborazione di problemi precisi dell'economia pubblica ticinese e dell'amministrazione. Cooperare alla elaborazione di leggi di natura economica.

4. Esecuzione dei censimenti federali nel Ticino (censimento della popolazione, delle imprese, del bestiame e delle abitazioni, ecc.). Coordinazione dei risultati ticinesi della statistica federale secondo i punti di vista importanti per l'amministrazione cantonale e per la popolazione. Se sarà il caso, in occasione di censimenti federali, completare, con questionari supplementari sui formulari federali, i prelievi e coordinarli.

5. Pubblicazione dei risultati più importanti dei lavori nel modo più adatto.

Art. 3. — L'Ufficio di Statistica vien diretto da uno statista con cultura scientifica e tecnica, quale capo, da assegnarsi alla classe di stipendio II, al quale verrà aggregato l'occorrente personale ausiliario.

Art. 4. L'Ufficio di Statistica è autorizzato, per le inchieste e la raccolta del materiale di mettersi in comunicazione direttamente con gli altri Dipartimenti e con le autorità comunali, i quali sono obbligati a collaborare ed a dare le indicazioni richieste.

Art. 5. — Il Gran Consiglio autorizza annualmente coi mezzi ordinari i crediti necessari per l'Ufficio di Statistica.

Per la creazione dell'Ufficio viene accordato un credito di fr. 10.000 una volta tanto e si incarica il Consiglio di Stato di prendere i provvedimenti necessari in via esecutiva per la creazione ed il funzionamento dell'Ufficio.

Art. 6. — Il presente decreto legislativo, entra in vigore colla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale, osservati i termini per l'esercizio del diritto di referendum.

Bellinzona, 19 febbraio 1929.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Avv BIXIO BOSSI.

I Consiglieri-Segretari:

F. BERTOLA. — STAFFIERI